



64781-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28.01.2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31.12.2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per l'anno 2009;

VISTO l'articolo 2, commi 136 e 140, della legge 23.12.2009, n. 191, che ha prorogato al 31.12.2010 la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese di cui al capoverso precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 32, della legge 13.12.2010, n. 220, che ha prorogato al 31.12.2011 la possibilità di concedere i trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese suddette;

VISTO l'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha prorogato al 31.12.2012 la possibilità di concedere i trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese suddette;

VISTO il decreto ministeriale n. 57955 del 14.03.2011, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28.01.2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2011, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;



64781-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

RITENUTA la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese indicate al primo capoverso, la concessione e/o la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2012;

RITENUTA, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

CONSIDERATO l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi l'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, relativamente all'anno 2012, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) così ripartiti:

- a) euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- b) euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per i trattamenti di mobilità.

2. L'onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.



64781-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 2

Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'articolo 1 entro la data del 31 dicembre 2012. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente articolo 1, è fatto obbligo alle Direzioni Territoriali del Lavoro – Settore Politiche del Lavoro – di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

ART. 4

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di presentazione della prima istanza.



64781-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 5

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a € 45.000.000,00, l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 13 MAR. 2012

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI